



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

08/08/2013 U-nd/4439/2013



**Circ. n. 263/XVIII Sess./2013**

**Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
LORO SEDI**

**e, p.c.  
Agli iscritti agli  
Ordini provinciali**

**Oggetto:** Comunicazioni Enti Istituzionali: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sistema Informativo Demanio marittimo; Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per l'Energia; Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Catasto.

Si inviano le comunicazioni pervenute dai sottoelencati Enti Pubblici di interesse per gli iscritti:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: circolare n. 61 avente ad oggetto "Sistema Informativo Demanio marittimo – S.I.D. – Utilizzo condiviso del Sistema: adempimenti in materia di aggiornamento delle basi dati. Rilascio delle nuove versioni Do.COL e Do.Ri. 7.0"
- Ministero dello Sviluppo economico: comunicazione del Dipartimento per l'Energia avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al d.l. 4 giugno 2013, n. 63, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici"
- Agenzia delle Entrate: comunicazione della Direzione Centrale del Catasto avente ad oggetto "Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2)".

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*

(Ing. Riccardo Pellegatta)

Allegati : c.s.

*IL PRESIDENTE*

(Ing. Armando Zambrano)



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI  
Divisione IV - Demanio marittimo  
Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma  
dg.porti@pec.mit.gov.it

23 LUG 2013

M-INF|PORTI|8413

Ai destinatari  
in elenco in calce

**CIRCOLARE N. 61**

**OGGETTO:** Sistema Informativo Demanio marittimo - S.I.D. - Utilizzo condiviso del Sistema: adempimenti in materia di aggiornamento delle basi dati. Rilascio delle nuove versione Do.COL. 8.0 e Do.Ri. 7.0

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza afferente il tema in oggetto, e da ultimo alle note trasmesse alle Amministrazioni in indirizzo a seguito del provvedimento dell'Agenda delle entrate, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, con la presente si comunica che dall'1.07.2013 per le pubbliche amministrazioni è gratuitamente accessibile nel SID la versione 8.0 di Do.COL. e che dalla stessa data, per gli utenti privati è disponibile, sempre gratuitamente, la versione 7.0 di Do.Ri., attraverso il link "Accesso al sistema" - *UTENTI PRIVATI*. Restano immutati i contenuti dei modelli di domanda già approvati. Restano altresì disponibili, immutate, le linee guida per la compilazione insieme con i manuali d'uso ai quali gli utenti potranno continuare a fare riferimento per ogni chiarimento sul contenuto dei singoli campi, rimasti anch'essi immutati. Ulteriori indicazioni d'uso sono inoltre disponibili sia come *tool tips* sia come sintetiche note d'uso (consultabili dal menu "?" > "GUIDA RAPIDA").

Questa versione dei due applicativi opera in ambiente web; l'utente non ha più, quindi, necessità di installarli sulla propria postazione di lavoro ma, operando sul proprio account, ha la possibilità di accedere alle proprie pratiche e di integrare o modificare quelle eventualmente in fase di predisposizione. In particolare, Do.COL. è fruibile per gli utenti istituzionali direttamente nel S.I.D. attraverso la relativa voce presente nella barra dei menu; Do.Ri., invece, è gestito dal portale del Ministero ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) attraverso il link "Accesso al sistema" - *UTENTI PRIVATI*.

A livello più generale, inoltre, con questa versione si offre a ciascuna Amministrazione, fatte salve le proprie prerogative ed autonomie, la possibilità di scegliere fra diverse possibili modalità di ricevimento delle istanze riconducibili a diversi "schemi":

- mantenere l'attuale consegna fisica dell'istanza su supporto cartaceo ed informatico;



- acquisire su supporto cartaceo solo l'originale dell'istanza (sempre completa di firme e marca da bollo) e tramite PEC il file generato da Do.Ri.;
- acquisire a mezzo PEC la scansione della stampa dell'istanza firmata dal richiedente e, quando richiesto, dal tecnico abilitato, completa di marca da bollo, insieme con il file generato da Do.Ri.;
- acquisire a mezzo PEC l'istanza, in formato pdf, firmata digitalmente dal richiedente e, quando richiesto, dal tecnico abilitato (assolvendo l'imposta di bollo nei modi telematici) ed il file generato da Do.Ri.

Le due ultime opzioni sono conformi a quanto previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), poiché utilizza esclusivamente i canali telematici per la presentazione dell'istanza. In particolare, l'ultima non presenta più passaggi cartacei.

Le due nuove versioni introducono migliorie funzionali e operative con significativi contributi sul processo di dematerializzazione già in atto e con ulteriori semplificazioni nella predisposizione e nell'import delle pratiche a beneficio anche di un migliore e più puntuale flusso dei dati verso l'Agenzia delle entrate ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Proprio con l'obiettivo di favorire la più celere generazione di istanze corrette e complete sono state introdotte due specifiche funzioni. La prima (*VISUALIZZA*) consente di visualizzare il rilievo, anche se non ancora corretto e finalizzato, direttamente sulla base cartografica del S.I.D. e quindi di verificarne, già in corso d'opera, la correttezza ed il posizionamento; la seconda (*CONTROLLO DATI*) consente di anticipare i controlli che saranno effettuati dall'amministrazione al momento dell'import, generando il report di anomalie o, eventualmente, di rigetto.

Le principali caratteristiche, e novità, di utilizzo di questa versione dei due applicativi sono delineate, in estrema sintesi nella scheda tecnica allegata (all. 1), presente, peraltro, anche nell'apposita finestra di aiuto in linea (comando "?" > "GUIDA RAPIDA").

Dalla data citata, le precedenti versioni di Do.COL. e di Do.Ri. non saranno più mantenute; i file generati con tali versioni potranno comunque essere recuperati in quest'ultima versione.

Con l'occasione si informa, altresì, che anche l'applicativo GE.TRANS., utilizzato in questi mesi da molte Amministrazioni come strumento di recupero "speditivo" dei dati di interesse dell'Agenzia delle entrate, secondo le scadenze indicate dalla stessa, non sarà più mantenuto, e non sarà pertanto più disponibile; i file da esso generati saranno comunque accettati fino al 31.12.2013. Al riguardo, si ricorda inoltre che per poter predisporre ed acquisire i dati relativi alle istanze di rinnovo concessioni (modello di domanda D2), di variazione di concessioni o di consegne (modello di domanda D3) e di subingresso (modello di domanda



D4) è necessario acquisire *preliminarmente* tutti i dati ancora eventualmente mancanti, rilievi inclusi, nella concessione di riferimento.

Si comunica, infine, che rimane attiva la segreteria operativa del Centro Operativo Nazionale - C.O.N. - alla quale, come di consueto, amministrazioni e soggetti privati potranno indirizzare richieste di chiarimenti o di assistenza telefonica. Richieste scritte di assistenza ovvero di partecipazione ai seminari informativi potranno essere indirizzate al C.O.N., esclusivamente a mezzo PEC.

Nel manifestare l'auspicio di una fattiva e coesa collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo, si riportano di seguito i riferimenti della segreteria operativa del C.O.N.:

- Telefono: 06-59084314
- Fax: 06-59084487
- Email: [consid@mit.gov.it](mailto:consid@mit.gov.it)
- PEC: [dg.porti@pec.mit.gov.it](mailto:dg.porti@pec.mit.gov.it)

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo



## ELENCO DESTINATARI

Regioni costiere

Comuni Costieri

Comando Generale delle Capitanerie di Porto  
[cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

Capitanerie di Porto

Autorità Portuali

*per conoscenza:*

Agenzia delle entrate  
[dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.comunicazioni@agenziaentrate.it)

Agenzia delle entrate, ex Agenzia del territorio  
Direzione centrale catasto e cartografia  
[dc\\_ccpi@agenziaterritorio.it](mailto:dc_ccpi@agenziaterritorio.it)

Ministero dell'economia e delle Finanze  
Dipartimento del tesoro  
[dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)

ANCI Roma  
[anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it)

Consiglio nazionale degli ingegneri  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

Consiglio nazionale degli architetti  
[direzione.cnappc@archiworldpec.it](mailto:direzione.cnappc@archiworldpec.it)

Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Consiglio nazionale dei periti agrari  
[segreteria@pec.peritiagrari.it](mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it)

Consiglio nazionale dei periti industriali  
[cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it)

## PRINCIPALI CARATTERISTICHE D'USO

Do.COL. versione 8.0. e Do.Ri. versione 7.0

### A. Caratteristiche generali

1. Questa versione opera in ambiente web, l'utente, quindi, a differenza di quella precedente, non ha più la necessità di installarla sulla propria postazione di lavoro e, direttamente dal proprio account, può operare su tutte le pratiche inserite (integrazioni, modifiche, generazione dei file, controllo dei file, stampa, etc.).
2. Il nuovo tasto funzione *VISUALIZZA* consente di visualizzare il rilievo posizionato sulla cartografia del S.I.D. permettendo al tecnico di verificare già in corso d'opera la correttezza del rilievo e del suo posizionamento. In particolare, se durante la compilazione la finestra del portale S.I.D. è stata mantenuta aperta, sarà sufficiente attivare il comando *OK* e quindi portare in primo piano la finestra *SID*; in caso contrario, con l'attivazione di questo comando si genera, sempre sulla base cartografica del S.I.D., una visualizzazione del rilievo "statica".
3. Sempre allo scopo di favorire la più celere generazione di istanze corrette, questa nuova versione introduce anche la possibilità di effettuare, prima della consegna all'Amministrazione e comunque prima dell'import da parte della stessa, un controllo sulla correttezza formale sia dei dati amministrativi sia, ove previsto, del rilievo geometrico (tasto funzione *CONTROLLO DATI*).
4. La nuova funzione *RECUPERA*, consente di importare un file .xml generato dalla versione precedente ovvero da questa stessa versione, ma in un account diverso. Con questo tasto funzione si può aprire una finestra di ricerca file e, una volta selezionato il file da recuperare, azionare il comando *UPLOAD*. Il file, terminato il caricamento, apparirà nel riquadro, per importarlo basterà selezionarlo e quindi eseguire il comando *IMPORTA*.

### B. Do.COL. 8.0

1. Do.COL. è fruibile per gli utenti istituzionali direttamente nel S.I.D. attivando il relativo "pulsante" presente nella barra dei menu del Sistema.

### C. Do.Ri. 7.0

1. Do.Ri. 7.0 è gestito dal portale del Ministero ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) attraverso il link "Accesso al sistema" - UTENTI PRIVATI ai quali gli utenti si possono registrare o in qualità privato cittadino ovvero, inserendo anche i dati relativi all'iscrizione all'albo professionale, come tecnico abilitato. A questo stesso portale dovranno, inoltre, registrarsi anche i tecnici delle PP.AA. per la compilazione di domande di rilascio di concessioni e/o di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
2. I file generati con questa versione saranno disponibili, a differenza della precedente, in formato .zip; mentre il file della stampa "ufficiale", creato contestualmente, avrà formato .pdf. Questi file potranno essere salvati, e gestiti anche per la stampa, sulla postazione di lavoro dell'utente.
3. Il tasto funzione STAMPA, come nella precedente versione, non genera la copia ufficiale del modello di domanda, ma solo una stampa sprovvista del codice di controllo.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

25/07/2013 00:00:00 E-nd/4114/2013

ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI ENTI LOCALI  
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INTERESSATE



**Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013, n.63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.**

---

Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.

Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei DPR emanati in attuazione del decreto legislativo 192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.



Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al DPR 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.

Conseguentemente, l'articolo 13 dello stesso decreto legge 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'articolo 4, sia abrogato il DPR 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in forza dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Rosaria Romano)*

## Segreteria CNI

---

**Da:** AG T DC CC DIREZIONE CENTRALE CATASTO E CARTOGRAFIA  
[dc\_cc@agenziaentrate.it]  
**Inviato:** martedì 30 luglio 2013 17.39  
**A:** 'Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianif., Paesagg. e Conservatori'; 'Consiglio Nazionale degli Ingegneri'; 'Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali'; 'Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati'; 'Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati'; 'Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati'  
**Oggetto:** DICHIARAZIONI IN CATASTO DI UNITÀ COLLABENTI (CATEGORIA F/2)  
**Allegati:** AGE.AGEDC002.REGISTRO UFFICIALE.0029440.30-07-2013-U.pdf

Si trasmette la nota in oggetto.

Cordiali saluti.



Direzione Centrale Catasto e Cartografia  
Segreteria di Direzione  
Largo Leopardi, 5 – 00185 Roma  
Tel. 06 47775390-484 fax 06 47775555  
e-mail: [dc\\_cc@agenziaterritorio.it](mailto:dc_cc@agenziaterritorio.it)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
31/07/2013 E-nd/4194/2013



Roma, 30 LUG. 2013

Al Consiglio Nazionale degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e  
Conservatori  
([Direzione.cnapp@archiword.it](mailto:Direzione.cnapp@archiword.it))

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
([segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it))

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Nazionale Dottori Agronomi e forestali  
([info@conaf.it](mailto:info@conaf.it))

Al Consiglio Nazionale dei Geometri e  
Geometri Laureati  
([presidenza@cng.it](mailto:presidenza@cng.it))

Al Consiglio Nazionale dei Periti  
Agrari e Periti Agrari laureati  
([info@peritiagrari.it](mailto:info@peritiagrari.it))

Al Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali e Periti Industriali laureati  
([cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it))

E, p. c.

Alle Direzioni Regionali – Territorio

Agli Uffici Provinciali – Territorio

LORO SEDI

Prot. 29440

**OGGETTO: Dichiarazioni in catasto di Unità Collabenti (categoria F/2).**

Con riferimento al tema in oggetto, esaminato nell'incontro tenutosi presso questa Direzione, il giorno 30 maggio 2013, con i referenti di codesti Consigli Nazionali, si informa, per opportuna conoscenza, che sono in corso di emanazione direttive alle strutture territoriali di questa Agenzia, in merito alle corrette modalità di aggiornamento catastale delle unità collabenti.

In particolare, in tale comunicazione viene precisato che l'attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.

28<sup>(1)</sup>, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.

In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, *"possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso"*. Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.

Lo stesso decreto ministeriale all'art. 6, comma 1 lettera c), in relazione alle modalità semplificate per la dichiarazione delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l'applicazione *"per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas"*.

Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è pertanto necessario che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico della committenza:

- rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
- alleghi l'autocertificazione, resa dall'intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di allacciamento dell'unità alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Si rammenta che, per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell'elaborato planimetrico (Cfr. Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 dell'Agazia del Territorio e successive disposizioni).

Come indicato nella normativa citata, l'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l'unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile

---

<sup>(1)</sup> Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, emanato ai sensi del decreto legge 30/12/1993, n.557.

e/o perimetrabile<sup>2</sup>. Si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:


- privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
- delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.

Pertanto per poter predisporre gli atti di aggiornamento cartografici e censuari relativi alle unità collabenti debbono essere verificati entrambi i requisiti citati.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Franco Maggio



dar

<sup>2</sup> Resta immutato l'obbligo della dichiarazione al catasto fabbricati delle tettoie (C/7), dei depositi (C/2), delle rimesse (C/6) e delle aree produttive di reddito, richiamate all'art. 2, comma 1, del DM n. 28 del 1998.